



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Art. 20 lettera a) punto iii e sottosezione 1

Art. 24 del Reg. (CE) 1698/05

Art. 15 e par. 5.3.1.1.4 Allegato II del Reg. CE 1974/06

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Disposizioni specifiche:

Misura 114 “Utilizzo di Servizi di Consulenza”

INDICE

1. OBIETTIVI E FINALITA'	3
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA	3
2.1 Condizioni per l'adesione al Sistema di Consulenza Aziendale	4
2.2 Modalità di erogazione del servizio di consulenza aziendale	5
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	6
4. SOGGETTI BENEFICIARI	6
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	6
5.1 Interventi non ammissibili e demarcazione	7
6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO	7
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	7
6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto	8
7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	8
7.1 Verifica di ricevibilità	8
7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi	9
7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa	10
7.4 Concessione del finanziamento	10
7.5 Ricorsi	10
7.6 Termine di ultimazione degli interventi/attività	10
7.7 Erogazione dell'aiuto	11
8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	11
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11
10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	11
11. DISPOSIZIONI FINALI	11

1. OBIETTIVI E FINALITA'

L'obiettivo della misura è istituire un Sistema di Consulenza Aziendale (SCA) a favore degli imprenditori agricoli e forestali e dei detentori di aree forestali. Il Sistema si propone di fornire uno specifico sostegno ai soggetti su indicati a parziale rimborso dei costi sostenuti per il ricorso ai servizi di consulenza aziendale. Detti servizi hanno lo scopo di individuare le principali problematiche aziendali e i necessari adeguamenti per rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali e per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Più precisamente, la misura intende sostenere le imprese agricole e forestali nell'applicazione di sistemi e processi produttivi e gestionali sostenibili e comunque compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici, della tutela della biodiversità, della sicurezza e della salute degli operatori, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, nonché di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei medesimi.

Inoltre, altri obiettivi sono finalizzati a valutare i risultati delle imprese agricole e forestali, individuare gli interventi e gli adeguamenti necessari a realizzare percorsi di sviluppo e di affiancamento delle imprese per migliorarne la competitività e l'efficienza gestionale.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

Per consulenza aziendale si intende l'insieme degli interventi e delle prestazioni fornite all'impresa per raggiungere gli obiettivi precedentemente elencati, riguardanti una o più specifiche tematiche, che devono interessare come minimo tutti i temi obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010, dal Reg. (CE) n. 81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché i requisiti obbligatori riguardanti l'attività silvicola; i suddetti temi saranno definiti al momento della sottoscrizione di un contratto – denominato “protocollo di consulenza aziendale” - da parte del singolo imprenditore e del soggetto erogatore del servizio, denominato “organismo di consulenza”, riconosciuto da parte della Regione Puglia. Nel “protocollo” saranno individuate le criticità e le problematiche dell'azienda ed il conseguente percorso da attivare per l'adeguamento ai criteri della condizionalità e per il miglioramento del rendimento complessivo. La Regione Puglia si riserva di approvare, con successivo provvedimento, i contenuti del “protocollo di consulenza aziendale” che dovrà essere sottoscritto dalle parti, preliminarmente all'erogazione del servizio.

Gli ambiti di applicazione del Sistema di Consulenza Aziendale (SCA) sono riconducibili a:

A. Adeguamento ai criteri della condizionalità

Questo ambito prefigura un servizio di consulenza finalizzato al rispetto delle norme comunitarie obbligatorie in materia di:

a1)

- criteri di gestione obbligatori;
- buone condizioni agronomiche e ambientali;
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.

a2)

- tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario;
- tutela del consumatore;
- benessere degli animali;
- buone pratiche agricole e tecniche ecocompatibili;
- sistemi di certificazione.

B. Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali

Questo ambito prefigura un servizio di consulenza finalizzato a stimolare e accrescere la competitività e il grado di innovazione delle aziende con un approccio globale, che tenga conto di tutte le dinamiche aziendali e non solo di quelle tecniche legate alle singole produzioni.

La consulenza aziendale dovrà, quindi, concentrarsi sui seguenti aspetti:

- gestionali, finanziari ed economici;
- indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato;
- sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione);
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- introduzione di tecniche innovative di produzione;
- risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
- integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli;
- applicazione di nuove normative.

In funzione degli ambiti di applicazione, possono essere previsti **due livelli di consulenza:**

- **Consulenza di base:** tutti gli ambiti del gruppo **a1**);
- **Consulenza avanzata:** tutti gli ambiti del gruppo **a1**) più uno o più ambiti del gruppo **a2**) e/o del gruppo **B**).

I servizi di consulenza dovranno essere erogati esclusivamente da parte di organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione Puglia.

2.1 Condizioni per l'adesione al Sistema di Consulenza Aziendale

La **consulenza di base** può essere ammessa a finanziamento solo nel caso in cui sia accertata la necessità di un intervento per il miglioramento delle condizioni di adeguamento finalizzato al rispetto degli atti e/o delle norme del regime di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro, ai quali l'azienda è soggetta.

Le modalità di erogazione del servizio sono definite in base alle esigenze rilevate in azienda ed al contesto in cui la stessa è inserita (territoriale, produttivo, ambientale, ecc.).

La durata di tale ambito di consulenza è commisurata al numero ed alla complessità degli atti e delle norme oggetto del servizio, ma in ogni caso non può essere inferiore a 12 mesi.

Nel periodo di applicazione della misura è ammessa una sola consulenza del gruppo a1, salvo che non intervengano nuove norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e di sicurezza sul lavoro o l'azienda intraprenda nuovi processi produttivi che comportino il rispetto di ulteriori atti e/o norme obbligatori.

La **consulenza avanzata**, in quanto connessa a quella di base può, analogamente, essere ammessa a finanziamento solo nel caso in cui sia accertata la necessità di un intervento per il miglioramento delle condizioni di adeguamento finalizzato al rispetto degli atti e/o delle norme del regime di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro, ai quali l'azienda è soggetta.

Le modalità di erogazione del servizio sono anch'esse definite in base alle esigenze rilevate in azienda, al contesto in cui la stessa è inserita (territoriale, produttivo, ambientale, istituzionale, di mercato, ecc.), ed alla sua situazione economico-finanziaria.

La durata di questa tipologia di consulenza deve essere coerente e funzionale alle problematiche da affrontare e alle soluzioni operative individuate. Tenendo conto che il servizio di consulenza in questione ha come ambito di intervento obbligatorio la condizionalità e la sicurezza sul lavoro ed attività aggiuntive finalizzate al miglioramento del rendimento complessivo delle imprese, la sua durata non può in ogni caso essere inferiore a 18 mesi.

2.2 Modalità di erogazione del servizio di consulenza aziendale

Il servizio di consulenza aziendale è costituito da un insieme di prestazioni tecnico professionali erogate dall'organismo di consulenza riconosciuto dalla Regione Puglia, mediante: visite aziendali, colloqui "a sportello", riunioni, contatti per via telematica, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ed ogni altro intervento ad esso funzionale.

La prestazione del servizio di consulenza implica la stipula di un **protocollo di consulenza** tra l'organismo di consulenza riconosciuto dalla Regione Puglia e l'azienda beneficiaria. Il protocollo dovrà esplicitare, almeno:

- gli obiettivi della consulenza aziendale, sulla base di una *check-list* iniziale della situazione aziendale rilevata ex-ante, finalizzata ad evidenziare le esigenze rilevate in azienda rispetto al contesto in cui la stessa è inserita nonché, nel caso della consulenza avanzata, rispetto alla sua situazione economico-finanziaria;
- il contenuto del servizio erogato, ossia gli ambiti di applicazione tra quelli indicati al paragrafo 2, su cui verte la consulenza. A titolo esemplificativo, qualora sia prevista l'introduzione ai sistemi di qualità riconosciuti nel caso di ambiti di applicazione di cui al punto B., il servizio dovrà comprendere anche il programma di avviamento a tale sistema;
- i risultati minimi attesi, al di sotto delle quali non si ritengono raggiunti gli obiettivi della consulenza;
- i principali indicatori di monitoraggio e controllo;
- gli obblighi tra le Parti.

Il servizio erogato dall'organismo di consulenza aziendale riconosciuto, deve prevedere l'esecuzione, da parte di quest'ultimo, delle seguenti **prestazioni minime obbligatorie**:

a) "verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario e compilazione della lista di controllo (*check-list*) illustrativa della situazione iniziale dell'azienda in riferimento alle azioni per il miglioramento delle condizioni di adeguamento finalizzato al rispetto degli atti e/o delle norme del regime di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro;

b) contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso le sedi operative degli organismi di consulenza, interviste al beneficiario, documentazione tecnica da inviare per via posta elettronica o di area riservata di siti internet, ecc.); i contatti personali devono essere almeno due per ciascuna consulenza, ad eccezione delle verifiche intermedie. Nel caso di beneficiari interessati da problematiche analoghe, sono ammessi ulteriori contatti, "in gruppo ristretto", composto da un numero massimo 6-8 beneficiari, da tenersi presso l'azienda di uno dei beneficiari ovvero presso la sede operativa dell'organismo di consulenza.

c) consegna al beneficiario di almeno un documento informativo ed un elaborato tecnico personalizzato;

d) almeno una verifica intermedia in azienda per la consulenza di base (prevista a sei mesi dall'avvio del servizio) ed almeno due per la consulenza avanzata (la prima delle quali prevista a sei mesi dall'avvio del servizio, la seconda a dodici mesi), allo scopo di monitorare e controllare, sulla base degli indicatori del protocollo di consulenza, lo stato dei risultati attesi. A seguito di ciascuna verifica intermedia sarà predisposto apposito verbale descrittivo dell'attività svolta e dei servizi erogati;

e) "verifica finale" presso l'azienda del beneficiario finalizzata a redigere una relazione di analisi della situazione aziendale rilevabile ex-post, da confrontarsi con la situazione aziendale rilevata ex-ante, in modo che sia possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi della consulenza, nonché a redigere la relativa lista di controllo.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede delle aziende alle quali è stato erogato il servizio e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Sia la relazione finale che la lista di controllo devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e del consulente e devono essere conservate presso l'azienda del beneficiario per gli eventuali controlli.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante l'erogazione del servizio riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione delle attività oggetto del servizio.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, imprenditori forestali ai sensi del D.Lgs 227/2001 e detentori di aree forestali.

5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La dotazione finanziaria di risorse pubbliche messe a disposizione della Misura 114 dall'Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) è pari a **4.198.530,00 Euro**.

L'aiuto non può superare l'80% del costo totale eleggibile, per un importo massimo per servizio di consulenza così differenziato:

- Consulenza di base.
L'aiuto è pari all' 80% del costo totale eleggibile, per un importo massimo di € 800,00 per consulenza, a fronte di una spesa ammissibile non inferiore a € 1.000,00 sostenuta per una consulenza della durata minima di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del protocollo di consulenza.
- Consulenza avanzata.
L'aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile con un importo massimo di € 1.500,00 per consulenza, a fronte di una spesa ammissibile non inferiore a € 1.875,00 sostenuta per una consulenza della durata minima di 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del protocollo di consulenza.

Relativamente alle imprese del settore silvicolo, l'aiuto è concesso in applicazione del regolamento CE *de minimis* n. 1998/2006.

5.1 Interventi non ammissibili e demarcazione

Non sono finanziabili:

- le consulenze tecnico-finanziarie finalizzate all'accesso alle altre misure del PSR Puglia 2007-2013, ad altri aiuti pubblici e all'assistenza fiscale e tributaria;
- l'assistenza e la consulenza fornita dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- le consulenze e le attività routinarie e manuali collegate ad interventi aziendali specifici (interventi di medicina veterinaria, trattamenti fitosanitari, lavorazioni, concimazioni, ecc.);

Nei costi dei servizi di consulenza non potranno essere computati quelli presi in conto nell'ambito dei premi agroambientali per l'agricoltura biologica (misura 214) o nell'ambito della partecipazione ai sistemi di qualità (misura 132).

Si specifica che, al fine di evitare che si possano sostenere interventi già supportati nell'ambito delle OCM Ortofrutta e Olio di oliva, gli imprenditori soci di Organizzazioni di Produttori riconosciute non potranno accedere agli aiuti previsti dal presente avviso nei casi in cui sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- i Programmi Operativi delle OP di appartenenza prevedano l'erogazione di servizi negli stessi ambiti di applicazione del SCA;
- i servizi delle OP di appartenenza siano resi con le stesse modalità di erogazione.

In ogni caso tutte le operazioni finanziabili devono essere conformi a quanto stabilito nel paragrafo 9 della scheda di Misura 114 del PSR Puglia 2007-2013.

6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1, è la seguente:

1. Copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/00, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante:
 - il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti previsti dalla Misura per la quale si richiedono i benefici;
 - l'affidabilità del richiedente, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006;
 - il rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme stabilite nella legge regionale 28/2006 e nel relativo regolamento di attuazione;
 - Il rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
 - Il rispetto delle norme di condizionalità di cui al Reg. CEE. 73/2009 e s.m.i.;
 - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - che gli interventi per i quali si richiedono gli aiuti non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri aiuti pubblici ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali;
 - di non essere socio di Organizzazioni dei Produttori di cui agli OCM Ortofrutta e Olio di oliva, ovvero
 - di essere socio di Organizzazioni dei Produttori di cui agli OCM Ortofrutta e Olio di oliva (specificare l'OP e l'OCM di riferimento) e di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità all'aiuto previsto dalla misura 114 elencate al penultimo capoverso del paragrafo 5.1 dell'allegato 4 dell'avviso.
3. Copia dell'elaborato redatto on-line su apposita modulistica disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - finalizzato all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura - con relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive e la veridicità dei dati riportati nell'elaborato stesso;
4. Copia cartacea dell'attestato di invio telematico dell'elaborato di cui al precedente punto 3;
5. Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto con relativa copia conforme del verbale dell'organo societario che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale ad inoltrare domanda di aiuto ai sensi della Misura 114 e a riscuotere il contributo in conto capitale (nel caso in cui il soggetto richiedente sia in forma societaria).

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera "B", da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

7.1 Verifica di ricevibilità

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal

legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 114 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia cartacea della domanda di aiuto e/o dell'elaborato e della relativa dichiarazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 6.2;
2. mancata sottoscrizione della dichiarazione indicata al punto 2 del precedente paragrafo 6.2;
3. mancanza della copia cartacea della domanda e/o di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 6.2 (ad esclusione di quelli non pertinenti).

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nella seguente tabella, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

Criteri di Selezione	Punteggio
Imprenditori agricoli/forestali di età inferiore ai 40 anni	10
Imprenditori che richiedono contributo finanziario a valere sulle misure del PSR non comprese nel pacchetto multi misura	2
Imprenditori che percepiscono aiuti diretti di entità superiore a euro 15.000,00	1
Imprenditori di aziende che richiedono contributo finanziario nell'ambito di un pacchetto multimisura	6
Aziende che aderiscono in forma aggregata, tematica e/o territoriale (minimo 5 aziende)	3
Aziende di dimensione economica superiore a 4 UDE (Unità di Dimensione Economica)	3
Imprenditori di aziende situate in aree Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) e aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L.R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i.	8

Il massimo punteggio attribuibile è di 31 punti.

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 114, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili ed ammesse a tale istruttoria secondo quanto stabilito al punto 8 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Detta istruttoria è finalizzata a definire - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e il relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo l'effettiva ammissione ai benefici è subordinata all'ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito delle verifiche post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 9 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso, risultasse escluso dalla graduatoria sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l'archiviazione della domanda di aiuto.

7.4 Concessione del finanziamento

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dai singoli soggetti aderenti al PIF. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

7.5 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

7.6 Termine di ultimazione degli interventi/attività

Il termine entro il quale si dovrà concludere l'attività di consulenza sarà indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

7.7 Erogazione dell'aiuto

L'aiuto pubblico sarà erogato a seguito della presentazione delle domande di pagamento compilate su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato ai paragrafi 5.5, 5.7 e 5.8 dell' Allegato 2 al presente Avviso.

8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Gli impegni e gli obblighi che dovranno essere rispettati dal soggetto beneficiario degli aiuti saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza dello stesso.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura potranno essere richiesti al Responsabile della Misura 114 – Per. Agr. Giuseppe Sisto presso il Servizio Agricoltura dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (tel. 0805405174; fax: 0805405224; indirizzo mail: giu.sisto@regione.puglia.it).

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 4 dell'Avviso si rimanda alla specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.